



Assicurazione multirischi viaggi

AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE

AGGIORNAMENTO dell'Edizione 10/2020 a Gennaio 2023

Il Presente Aggiornamento deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto, insieme alle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.

Prodotto in convenzione sviluppato per AMI Assistance

Redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018

Gruppo assicurativo Bene

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Capitale sociale 25.199.000 euro i.v.

www.bene.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180
Società soggetta all'attività di direzione e di
coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. -
Appartenente al Gruppo assicurativo Bene
numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

AMITOUR

AGGIORNAMENTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (MOD. AMITO_CGA_2010) EDIZIONE 10/2020

Il presente Aggiornamento **ha validità dalle ore 00.00 dell'1/1/2023** per le persone fisiche che siano assicurate da tale data (non precedentemente) o successivamente e purché rientrino nella definizione di Assicurato presente nel Glossario, anche nel caso in cui la polizza sia stata stipulata prima di tale data.

La definizione di Viaggio/Locazione presente nel Glossario viene così sostituita:

Viaggio/Locazione: La vacanza, il viaggio o il singolo servizio prenotato e per il quale è prestata la presente copertura. La durata massima del singolo viaggio assicurato non potrà essere superiore a 60 (sessanta) giorni. Qualora l'Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, estenda il soggiorno per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito al precedente capoverso, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente a tali scadenze non sono dovute. Per i viaggi di sola andata, la copertura cessa al momento dell'arrivo presso la destinazione. In ogni caso il Viaggio deve avere come destinazione una località al di fuori del comune di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Il testo dell'Art. 14 viene così sostituito:

Art. 14 – Massimali Assicurati

le coperture assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi massimali assicurati a seconda del pacchetto prescelto, così come riportato nella Tabella delle Garanzie e nel Certificato di Assicurazione, e con i limiti di rimborso ivi indicati per singola prestazione, da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo.

Per coloro che abbiano superato i 75 anni di età, e purché non oltre gli 80 anni di età, per le garanzie del Capitolo 3 – Rimborso Spese Mediche di Emergenza l'esborso massimo per la Società per singolo Assicurato non potrà essere superiore a € 5.000 (euro cinquemila) in caso di malattia, fermi gli altri limiti indicati nella "Tabella delle Garanzie".

Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati, l'esborso massimo per la Società non potrà superare € 300.000,00 (euro trecentomila), con il massimo comunque di:

- € 50.000,00 (euro cinquantamila) per le garanzie del Capitolo 2 – Bagaglio ed effetti personali;
- € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per le garanzie del Capitolo 3 – Rimborso Spese Mediche di Emergenza;
- € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per le garanzie del Capitolo 4 – Infortuni;
- € 60.000,00 (euro sessantamila) per le garanzie del Capitolo 5 – Fermo per Quarantena o per Lockdown.

Qualora gli Indennizzi liquidabili a sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

La seguente **esclusione dell'Art. 19 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza:**

in caso di epidemie o di pandemia (dichiarata da OMS), o di quarantene, salvo quanto previsto al Capitolo 5 – Fermo per Quarantena o per Lockdown; tale esclusione non opera per le garanzie del Capitolo 1 – Assistenza e del Capitolo 3 – Rimborso Spese mediche di emergenza;

viene così sostituita:

in caso di epidemie o di pandemia (dichiarata da OMS), o di quarantene; tale esclusione non opera per le garanzie del Capitolo 1 – Assistenza, del Capitolo 3 – Rimborso Spese mediche di emergenza e del Capitolo 5 – Fermo per Quarantena o per Lockdown;

Il testo dell'Art. 24 viene così sostituito:

Art. 24 – Limiti di età

Ai fini delle garanzie del Capitolo 3 – Rimborso Spese Mediche di Emergenza, le prestazioni in caso di malattia sono operanti purché l'assicurato al momento della decorrenza della copertura (come indicata all'Art. 2 comma 2) non abbia ancora compiuto gli 80 anni di età. Qualora l'assicurato compia gli 80 anni durante la validità della copertura, tali garanzie rimangono comunque operative fino al termine della stessa.

L'esclusione di cui alla **lettera C dell'Art. 5.2** (Esclusioni valide per il solo Capitolo 5 – Fermo per Quarantena o per Lockdown) si intende eliminata.

Fermo ed invariato il resto.



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 15
Email info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it
www.bene.it



AMITOUR è un prodotto assicurativo sviluppato in
collaborazione con AMI Assistance S.r.l.,
Agenzia di assicurazione iscritta al Registro IVASS RUI Sez. A,
in data 02/04/2007, n. A000137289
Sede Legale Via Paracelso 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)-
PIVA: 02337860965
www.amiassistance.it